

Roma, 31 GEN 2019

1767

COMUNICAZIONE N. 20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI  
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

*Resp. Proced. : M. Poladas*

*Resp. Istrut.: M. Loffredi*

OGGETTO:  
diffida Codacons  
finanziamenti case  
farmaceutiche

In riferimento alla nostra precedente comunicazione n. 11, del 24 gennaio 2019, si evidenzia la posizione di questa Federazione sulla problematica in oggetto.

Il Codacons, pur nel rispetto del suo ruolo di associazione a difesa dei consumatori, non costituisce un interlocutore degli Ordini, in riferimento a questioni di carattere, in primis, deontologico.

Prima di entrare nel merito deontologico e giuridico della questione, si intende sottolineare che, l'iniziativa del Codacons parte dall'individuazione dei medici e degli istituti sanitari che hanno prestato il proprio assenso alla pubblicazione dei loro dati nel sito della GLAXO-SMITH-KLINE.

La predetta GLAXO, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza, ha infatti reso pubbliche le tabelle relative agli anni 2015, 2016, 2017, contenenti i nominativi dei medici che nelle annate di cui trattasi hanno percepito somme dall'azienda.

Tale pubblicazione, ovviamente, doveva essere preceduta da uno specifico consenso dei medici interessati. Questi professionisti, sono stati quindi esposti ad una sorta di gogna mediatica, mentre tutti coloro che non hanno prestato l'assenso o lo hanno negato risultano completamente sconosciuti.

Si è così realizzato un paradosso, per cui vengono "denunciati" proprio coloro che in modo trasparente nulla hanno eccepito sulla pubblicazione di dati per altro generici e non verificabili. Ancora una volta, quindi, queste iniziative dirette a "sparare nel mucchio" si rivelano ingiuste e controproducenti.

Per quanto concerne il merito della questione è appena il caso di rilevare che gli articoli del Codice Deontologico 7, (abuso dello status professionale), 30, (conflitto di interessi) e 31, (accordi illeciti nella prescrizione), vietano qualsiasi accordo con le case farmaceutiche diretto a condizionare, per un vantaggio economico, la libertà di prescrizione del medico.

E' di tutta evidenza, pertanto, che gli Ordini nell'ambito della propria autonomia disciplinare, hanno il potere-dovere di valutare eventuali violazioni dei principi previsti dal Codice Deontologico. Non appare, quindi, compito del Codacons, quello di chiedere in modo generico, l'attivazione di procedure disciplinari che devono essere vagliate, in relazione ad ogni caso concreto dai competenti organi degli Ordini stessi.

Occorre, poi, che il comportamento del medico sia dimostrato, nel caso concreto, lesivo dei principi deontologici appena richiamati, non essendo deontologicamente vietato qualsiasi corretto rapporto di collaborazione con le case farmaceutiche.

Va inoltre chiarito che, se le accuse del Codacons, si riferiscano a reati, il riferimento è quello di cui all'art. 170, del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934.n. 1265), che sanziona il c.d. reato di comparaggio).

Secondo i principi penalistici, il perseguimento di un reato è compito esclusivo dell'Autorità Giudiziaria Penale, tenuto conto del principio per cui la responsabilità penale è personale e del principio di natura costituzionale di cui all'art. 27, della costituzione, per cui "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

In buona sostanza, gli Ordini sono tenuti a vigilare sulla violazione dei principi deontologici e a intervenire, nel caso in cui un loro iscritto sia sottoposto a procedimento penale, qualora dagli atti giudiziari risultino comportamenti lesivi della deontologia professionale.

Rimane, sempre fermo, il principio dell'autonomia disciplinare attribuita per legge a ciascun Ordine, per quanto riguarda lo svolgimento dell'attribuzione disciplinare di competenza.

Cordiali Saluti



IL PRESIDENTE  
Dr. Filippo Anelli